

OGGI INIZIA LA FASE 2: MASSIMA RESPONSABILITÀ PER EVITARE LA RISALITA.

La curva dei contagi, finalmente, ha iniziato la tanto agognata discesa.

Si tratta ora di imparare a convivere con il Covid - 19 e di consentire, al contempo, al nostro Paese di ripartire gradualmente.

Essenziale è la responsabilità del singolo consociato onde evitare che i sacrifici sin qui fatti siano stati vani.

Il presente contributo, dal carattere riepilogativo, ha l'intento di tracciare la strada maestra affinché si possa lasciare alle spalle la faticosa salita e si possa iniziare la discesa per arrivare a valle e rimanerci, senza dover ripartire dal punto di partenza.

*



“La montagna è oltrepassata,
adesso sarà più facile andare avanti”
(Re Federico il Grande)

*

Finalmente, sembra che il numero dei contagiati e dei decessi giornalieri stia progressivamente diminuendo con sufficiente regolarità e l'Italia possa quindi ricominciare ad attivarsi per rimettere in piedi le attività produttive e rimodulare le misure restrittive per concedere alcuni spostamenti personali.

Visto l'ultimo **DPCM del 26/04/2020**, inerente la graduale uscita dal *lockdown*, riteniamo utile riassumere le principali misure prescritte e le aperture concesse a partire da oggi, 4 maggio, fino al 17 maggio 2020.

Il provvedimento è il risultato di reiterate negoziazioni, avuto riguardo soprattutto alle indicazioni del Ministero della Sanità e alle previsioni dei tecnici virologi.

Tralasciando le non poche polemiche correlate al DPCM, un dato è certo: **è impensabile poter affrontare una nuova crisi per la diffusione di una seconda ondata di pandemia e ci si affida, quindi, al senso di responsabilità dei singoli cittadini anche in questa seconda fase.**

Ciò posto, tracciamo il nuovo sentiero.

Da oggi, gli spostamenti sono consentiti all'interno della Regione e non più del solo Comune, purché motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

La novità sta nella possibilità di incontrare i propri “congiunti”, seppur con la conferma del divieto di assembramento e la necessità di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di utilizzare le mascherine (art. 1, lett. a). La terminologia utilizzata - “congiunti” - deve, così come chiarito il Governo, essere intesa in senso restrittivo ai parenti stretti e agli affetti stabili (esempio, conviventi e fidanzati).

Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e lo spostamento anche in diversa regione per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Resta il divieto assoluto di uscire di casa e la prescrizione di limitare al massimo i contatti sociali per chi presenta sintomi da infezione respiratoria, oltre che per i soggetti sottoposti a quarantena e positivi al virus (art. 1, lett. b e c).

Riaprono parchi, ville e giardini pubblici ma non le aree gioco per i bambini (art. 1, lett. e).

L'attività motoria e sportiva sarà consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza interpersonale, rispettivamente, di 1 e di 2 metri (art. 1, lett. f).

Restano sospesi i centri sportivi, le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli che prevedano la presenza di pubblico.

L'apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all'adozione di misure che evitino assembramenti.

Si potranno celebrare solamente i funerali (con il limite della presenza di massimo 15 persone, familiari) e non ancora le altre funzioni religiose (art. 1, lett. i).

Quanto alla scuola, restano sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole, con la conferma della modalità di didattica a distanza (art. 1, lett. k).

Restano chiuse biblioteche e musei (art. 1, lett. j).

Restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, lett. u).

Con riguardo alle imprese e alle attività produttive, restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuata nell'allegato 1), anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, sempre con la garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, lett. z).

Saranno consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (che garantiscono il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati) (art. 2, lett. 1).

Potranno riattivarsi le attività relative all'edilizia, con riapertura dei cantieri legati alla realizzazione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti, gallerie.

Le restanti attività ancora sospese proseguiranno in modalità *smart working*, modalità lavorativa ancora largamente imposta.

Resteranno ancora chiusi bar e attività di ristorazione, mentre saranno concesse le riaperture delle mense e delle attività di *catering*. Consentite consegne a domicilio e asporto (art. 1, lett. aa).

Resteranno chiusi parrucchieri, barbieri, estetisti, mentre potranno essere esercitate le attività inerenti a servizi alla persona espressamente elencate nell'allegato 2: lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (art. 1, lett. cc).

Sono riattivate, secondo piani differenziati per Regione, le attività sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori (art. 8).

Il DPCM contiene, inoltre, prescrizioni in merito agli spostamenti all'interno del territorio nazionale (art. 5) e all'ingresso dall'estero in Italia (art. 6), con sottoposizione di ciascuno ad idonea sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la propria abitazione o dimora temporanea, appositamente segnalata.

Ciò che più conta - e questo è il principale obiettivo del presente contributo - è ricordare a noi stessi e ai nostri cari, specie se minori di età, la massima cautela: prestiamo la dovuta attenzione, non abbassiamo la guardia, facciamo di tutto per scongiurare l'ipotesi di una nuova diffusione del contagio. Quello che stiamo vivendo, infatti, è il momento più importante, in cui, come tutti auspichiamo, si realizzerà una graduale ma DEFINITIVA ripresa, senza la compromissione di quanto finora con fatica abbiamo conquistato.

Gallarate, 04/05/2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini